

accorderanno per l'esecuzione delle rispettive leggi contro vagabondi e persone sospette. I consoli delle due parti avviseranno le autorità dei vari luoghi della presenza in questi di banditi o malviventi del rispettivo paese onde sia proceduto contro di essi. Si consegneranno alla parte reclamante soltanto i rei di delitti commessi nel territorio di essa se saranno sudditi; altrimenti si arresteranno e giudicheranno dai magistrati del rispettivo stato. Coi delinquenti si consegneranno anche i corpi di reato e i processi istruiti nel luogo dell'arresto. La presente durerà in vigore cinque anni dalla pubblicazione (v. n. 20).

Fatta in Milano. — Sottoscritta dal conte Cristiani gran cancelliere di S. M. per la Lombardia austriaca e da Francesco Iarca residente veneto in Milano che la spedì con suo dispaccio 14 aprile, n. 41.

ORIGINALE in *Dispacci del residente veneto a Milano*, diretti al senato, filza 193.

19. (16) — 1751, Aprile 30. — c. 47. — Deliberazione del senato che i trattati nell'affare dei confini del Tirolo e Friuli, ratificati dalla corte di Vienna abbiano ad essere trascritti nell'ultimo dei Commemoriali e ne sia fatta consegna al cancellier grande.

Sottoscritta da Michelangelo Marini segretario.

Segue annotazione che la ratificazione del n. 14 per parte del senato fu inserita in ducale 20 marzo.

ORIGINALE in *Deliberazioni Senato Corti*, filza 281.

20. (19) — 1751, Maggio 29. — c. 52 t.^o — Ratificazione (in italiano) deliberata in senato della convenzione n. 18.

Sottoscritta da Giovanni Gobbi segretario (v. n. 21).

ORIGINALE in *Deliberazioni Senato Corti*, filza 281.

21. (20) — 1751, Luglio 17. — c. 53. — Brano di lettera (in italiano) del senato al residente in Milano. Annunzia a quel governatore essersi dato ordine ai rettori di Bergamo, Brescia, Crema e Verona di far stampare e pubblicare la convenzione n. 18.

Sottoscritta come il n. 20.

ORIGINALE in *Deliberazioni Senato Corti*, filza 281.

1751, Luglio 24. — V. n. 22.

1751, Ottobre 8. — V. n. 23.

22. (21) — 1751, Ottobre 14. — c. 53 t.^o — Maria Teresa imperatrice ecc., ratifica l'allegato, promettendone l'osservanza.

Data e sottoscritta come il n. 13.

Si nota che il trattato fu spedito a Venezia dal commissario Correr col suo dispaccio n. 66 e la ratificazione originale dall'ambasciatore a Vienna Tron col suo n. 185.